

Con D.L. del 9 aprile 1946, fu concessa, alle Ditte iscritte al Fondo Indennità Impiegati, la facoltà di sospendere i versamenti per le indennità di anzianità maturate dai propri dipendenti. Come è noto, tale provvedimento, rinnovato di anno in anno con leggi di proroga, è tuttora in vigore, e di conseguenza, solo un esiguo numero di Ditte effettua volontariamente il versamento delle indennità maturate.

Inizialmente, l'INA, nella convinzione che il Parlamento avrebbe in breve termine emanato nuovi provvedimenti, ha ritenuto, d'accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di dover continuare a liquidare per intero le indennità integrative richieste nei casi di sinistro di dipendenti, che non avevano ancora maturato il decimo anno di anzianità: ma, con il susseguirsi delle leggi di proroga, si è determinata la necessità di stabilire se si dovesse continuare o meno in tale direttiva.

Sottoposta la questione al Comitato preposto al Fondo, detto organo, nella seduta del 22 gennaio 1954, ha approvato il seguente

Ordine del giorno

- 1° - il Comitato, ritenuto che permangono i diritti dei lavoratori alla indennità integrativa di cui alla lettera b) dell'art. 3 del R.D.L. 8 gen.